ALLEGATO "A"
al n. 176 di raccolta

STATUTO
"FONDAZIONE CANNAVARO - FERRARA ETS"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Fondazione per volontà dei signori CANNAVARO Fabio e FERRARA Ciro, denominata: **"FONDAZIONE CANNAVARO - FERRARA ETS"**

Art. 2 - SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede in Napoli alla via Orazio n. 136 e con durata illimitata.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite delegazioni, uffici, sedi secondarie, uffici locali e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alla finalità della Fondazione, attività di promozione e di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 - OGGETTO E SCOPI

La Fondazione non ha fini di lucro. Essa esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare la Fondazione ha per scopo lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e culturale e della beneficenza, con maggiore attenzione all'infanzia, ai ragazzi bisognosi e socialmente disagiati, sia italiani che stranieri, giovani, famiglie e comunità da prestarsi mediante la realizzazione di iniziative sociali e sportive con l'erogazione di fondi, ottenuti a titolo di beneficenza, ad enti pubblici e non, sia italiani che stranieri, che abbiano ad oggetto o svolgano attività analoghe o simili a quelle delle Fondazione.
Inoltre, la Fondazione potrà compiere ogni attività utile o necessaria per il perseguimento del proprio scopo; potrà, fra l'altro, porre in essere tutti gli atti utili o necessari per ottenere sovvenzioni, donazioni e contributi che saranno impiegati esclusivamente per le finalità di cui sopra.
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse strumentali e/o direttamente connesse e accessorie.
Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione si avvarrà del proprio patrimonio di cui all'articolo 5 dell'opera volontaria e gratuita dei fondatori e di eventuali altri benefattori e dell'attività di soggetti terzi, volontari e non.

Art. 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la loro costruzione, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, Istituzioni ed Associazioni ed Enti culturali, scuole ed Università che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento e/o gestione di parte delle attività;
- partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno,

concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e l'ambiente sociale esterno;
- erogare premi e borse di studio nonché organizzare seminari e corsi di formazione nei settori d'interesse della Fondazione;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di servizi e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- raccogliere fondi necessari per finanziarie le attività istituzionali anche mediante lo sfruttamento dei propri beni materiali ed immateriali;
- compiere tutte le altre attività connesse e/o ritenute utili per il raggiungimento degli scopi statutari, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione.

Art. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dalla dotazione iniziale costituita dai conferimenti in denaro dei soci fondatori pari ad euro 55.000,00 (cinquantacinquemila e zero centesimi);
b) conferimento da parte dei soci fondatori del bene immateriale consistente nel diritto di sfruttamento incondizionato, ma non esclusivo, della loro immagine di calciatori professionisti. A tale fine i soci fondatori si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione la loro presenza per partecipare a serate, eventi, manifestazioni o quant'altro necessario allo svolgimento delle attività istituzionali e connesse come sopra specificate;
c) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
e) il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

ARTICOLO 6 - ENTRATE DELLA FONDAZIONE

Le entrate della Fondazione sono costituite:
a) dai proventi derivanti dallo sfruttamento del patrimonio di cui all'articolo 5, fra cui l'immagine dei soci fondatori, anche tramite strumenti e mezzi di natura informatica quali siti internet e similari;
b) dal più generale svolgimento di attività annesse e connesse a quella istituzionale fra le quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, la commercializzazione di gadgets e materiale promozionale vario, nei limiti e nel pieno rispetto dei vincoli posti dalla vigente legge in materia di terzo settore;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta, fermo restando lo scopo non lucrativo, nel chiaro perseguimento delle finalità

della Fondazione;
d) dai redditi del patrimonio di cui sopra;
e) dalle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
f) dalle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:
a. il Presidente;
b. il Vice - Presidente;
c. il Consiglio di Amministrazione;
c. l'Organo di Controllo;
d. soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti (quando nominato);

Art 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di sei membri, designati a loro discrezione, dai soci fondatori.
I membri del consiglio di amministrazione, che possono essere rinominati più volte, restano in carica per cinque esercizi, salvo revoca da parte dei soggetti che li hanno nominati, prima della scadenza del mandato comunque in regime di prorogatio, sino all'insediamento dei successori.
Il componente del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso. In tal caso, come ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il consiglio di amministrazione deve, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, richiedere ai soci fondatori la nomina di un nuovo consigliere.
Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.
Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono gratuite salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dell'Organo stesso.

Art. 9 - ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI AMMISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:
a) - stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
b) - redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sulla bozza predisposta dal Segretario;
c) - nomina il Presidente e il Vice Presidente;
d) - delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, di liberalità in genere e di eredità e approvare i piani e i programmi della Fondazione;
e) - amministra il patrimonio della Fondazione;
f) - delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;

g) svolge le attività istituzionali, in tutte le forme descritte e definite dal presente statuto;
h) approva i regolamenti interni e le relative modifiche;
i) approva la dotazione organica del personale;
l) propone la liquidazione della Fondazione e richiedere la nomina del liquidatore;
m) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione e all'utilizzo delle sue rendite;
n) promuove operazioni finanziarie con Istituti di credito pubblici e privati, compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali;
o) determina l'Istituto di credito cui affidare il Servizio di tesoreria;
p) approva i piani e i programmi della Fondazione, anche in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia.
Possono essere delegate proprie e/o specifiche competenze, eccetto quelle di cui ai punti b), d), f), h), i), l), m) e p), al Presidente, al Vice-presidente e/o ad uno o più dei componenti il consiglio di amministrazione.
I delegati informeranno il consiglio di amministrazione sulle determinazioni assunte.

Art. 10 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno presso la sede della Fondazione o altrove, ed ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga necessario o quando la maggioranza dei suoi componenti o l'organo di controllo ne facciano richiesta.
Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-presidente e potrà nominare uno o più amministratori delegati.
Le adunanze del consiglio di amministrazione sono indette dal Presidente, o dal Vice presidente nei casi in cui quest'ultimo sostituisca il primo, mediante avviso contenente indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno, da spedire ai membri del consiglio medesimo e all'organo di controllo mediante mail, pec o lettera raccomandata da inoltrare almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione anche mediante telegramma, ovvero via fax, contenente le indicazioni di cui sopra, purchè fatta almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
Le adunanze del consiglio di amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio medesimo e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e possono essere tenute anche a distanza in audio - video conferenza mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche, e comunque con le modalità di partecipazione di volta in volta stabilite nell'avviso di convocazione.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e nei relativi verbali deve essere dato atto della sussistenza delle seguenti condizioni:
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi delle riunioni oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice-presidente del consiglio mede-

simo o, in caso di assenza o di impedimento anche di questo, dal consigliere più anziano di età.
I verbali delle adunanze, redatti su apposito libro bollato e vidimato a norma di legge, sono sottoscritti da chi le ha presiedute e dal segretario.

Art. 11 - RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del consiglio di amministrazione provvede, almeno quattro mesi prima della scadenza del quinquennio dalla nomina dei componenti il consiglio medesimo, a chiedere la designazione dei consiglieri ai soci fondatori.
Il Presidente del consiglio di amministrazione provvede, pure, nel caso di vacanza di un consigliere, a chiederne la sostituzione ai soci fondatori; il consigliere subentrante resta in carica sino allo spirare del termine previsto per la permanenza in carica del consigliere da lui sostituito.

Art. 12 - LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE

La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente ed agli eventuali amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.
I rappresentanti legali della Fondazione hanno la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio e la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la fondazione in giudizio avanti qualsiasi giurisdizione e di revocarli.
Il Presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e propone gli argomenti su cui è chiamato a deliberare.
In particolare:
- propone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- propone i piani e i programmi delle attività istituzionali della Fondazione;
- propone i regolamenti interni;
- propone la dotazione organica del personale;
- assicura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- sovrintende alla gestione del patrimonio mobiliare della Fondazione. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare deliberazioni e compiere atti che rientrino nella competenza del consiglio di amministrazione, sottoponendo, poi, il tutto alla convalida ed alla ratifica del consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza.

Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO E SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI (quest'ultimo se nominato)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo, anche monocratico.
2. L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 al n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre al superamento dei limiti previsti dalla legge la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.
5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che

il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.
Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.
Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
8. I componenti dell'Organo di Controllo possono partecipare senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, nonché fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 34 CTS.

Art. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.
Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 16 - SCIOGLIMENTO

La fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 c.c.
In caso di estinzione della fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione, con voto assunto con la maggioranza dei due terzi dei propri membri, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.
In caso di estinzione della fondazione il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio che residua dalla liquidazione ad altri enti che perseguono finalità analoghe. Fermo restando il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 D.lgs. 2017/117.

ART. 17 - LIBRI

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.
I libri sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.
E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTS - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al Consiglio di Amministrazione di almeno 3 (tre)

giorni.

ART. 18 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano nell'ordine, le disposizioni del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche), del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.

FIRMATO: ROBERTO LANZA (sigillo)